

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002219**
Data: **22/02/2019**



Oggetto: **fattura elettronica scartata dal Sdl e liquidazione IVA – Assosoftware chiarisce**
Allegati: **NO**

FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SdI E LIQUIDAZIONE IVA – ASSOSOFTWARE CHIARISCE

Gentile Associato,

i contribuenti inseriti nel marasma della fattura elettronica si pongono una domanda:
come ci si comporta a fronte di una **Fattura elettronica scartata dal Sdl** a ridosso della scadenza della **liquidazione IVA**?

È **Assosoftware** a fornire chiarimenti in merito, con una **nuova FAQ** dedicata alla complessa gestione dell'obbligo di **fatturazione elettronica**.

Per i contribuenti con **liquidazione IVA mensile il 18 febbraio 2019** sarà l'ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture elettroniche relative alle operazioni del mese di gennaio. La possibilità di sfruttare la moratoria delle sanzioni e il termine lungo per l'emissione si scontra con possibili casi di **scarto delle fatture elettroniche dal Sdl**.

Il dubbio di molti operatori in merito riguarda la **corretta imputazione dell'IVA** per le fatture trasmesse a ridosso della scadenza del termine di liquidazione, scartate dal Sdl e con ricevuta di consegna recapitata in ritardo.

Il quesito contenuto nella **FAQ** di Assosoftware pubblicata l'8 febbraio 2019 è il seguente:

“Una fattura di gennaio, datata 31/01/2019 è stata trasmessa al SDI il 14 febbraio 2019. La fattura è stata scartata dal SDI con ricevuta recapitata il 16 febbraio 2019. Come ci si deve comportare ai fini della liquidazione IVA di gennaio? Se la ricevuta di consegna arriva dopo il termine della liquidazione, la fattura deve essere conteggiata nell'IVA a debito? Se la fattura viene ritrasmessa al SDI corretta il 17 Febbraio 2019 si incorre in sanzioni?”

Tenuto conto che si tratta di un'operazione effettuata nel mese di gennaio e con documento datato il 31/01/2019, la **fattura** dovrà essere conteggiata **nell'IVA vendite del mese di gennaio**, anche in presenza di **scarto della fattura** elettronica dal Sdl.

La stessa considerazione vale nel caso in cui alla data di scadenza della liquidazione IVA periodica non sia stato recapitato l'esito della trasmissione.

Assosoftware ricorda che la **fattura scartata** dovrà essere **trasmessa nuovamente** al Sistema di Interscambio entro il **termine di 5 giorni** dalla data di notifica dell'esito di scarto. Nel rispetto delle regole di cui sopra, non si applica alcuna sanzione.

In sostanza, quello che Assosoftware risponde è che ai fini della liquidazione dell'IVA è necessario tenere a mente sempre le regole in materia di **esigibilità dell'imposta**.

Scarto fattura elettronica, nuovo invio entro 5 giorni

Il Sdl per ogni fattura elettronica o lotto di fatture ricevute effettua i dovuti controlli che, in caso di esito negativo, comportano il recapito entro 5 giorni della ricevuta di scarto del file.

La fattura elettronica scartata si considera **non emessa** e sarà necessario effettuare un **nuovo invio** del file corretto **entro il termine di 5 giorni** dalla data di notifica dell'esito.

Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, è preferibile che la fattura elettronica rinviata dopo lo scarto indichi la stessa data e numero del documento originario. Qualora fosse impossibile, sarà necessario alternativamente:

Indirizzo Largo Arenula, 34 00186 – Roma	Telefono (+39) 0668300441 (+39) 0668300442	Mail agisco@assoagisco.it agisco@pec.assoagisco.it
Codice Fiscale 05441090585	Telefax (+39) 0668300445	Web www.assoagisco.it

- l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdl), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdl e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- l'emissione di una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdl. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal Sdl.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Lerro - Bondavalli